

N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 09819/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9819 del 2025, proposto dalla ditta Turba Cava Romana s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fabrizio Maiellaro e Francesco Paolo Tronca, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

il Parco Regionale Alpi Apuane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Mancino, con domicilio eletto presso lo studio Franco Coccoli in Roma, via Michele Mercati n. 51;

il Comune di Vagli di Sotto, non costituito in giudizio;

***per la revocazione ai sensi dell'art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c.
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 7566 del 26 settembre 2025.***

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Parco Regionale Alpi Apuane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2026 la Cons. Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso è richiesta la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione. IV, n. 7566 del 26 settembre 2025 con la quale è stato respinto l'appello proposto dalla ditta Turba Cava Romana s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 1086/2023 che aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso il diniego del PAUR avvenuto con provvedimento n. 21 del 29 ottobre 2020 sulla base del parere negativo espresso dal Parco delle Alpi Apuane nel quale era posto in rilievo che mancava una viabilità relativa alla cava e entrambe le viabilità proposte, quella orientale e quella occidentale, avrebbero comportato interventi di realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla cava all'interno di ravaneti identificati come "non asportabili" dalle Linee Guida del Parco approvate con determina n. 65, dell'8 luglio 2019. Anche la Soprintendenza evidenziava che sia la viabilità orientale, sia quella occidentale, così come progettate dal proponente, rappresentavano interventi recanti una nuova viabilità, come tali non realizzabili ai sensi delle previsioni del PPR e del PABE.

2. Con il ricorso per revocazione la ricorrente sostiene che la sentenza revocanda si baserebbe su un erroneo presupposto di fatto. Infatti, la decisione sarebbe basata sull'errato assunto che nel progetto presentato da Turba Cava Romana in data 17 settembre 2021 per l'attivazione del procedimento finalizzato al PAUR ex art. 27

bis del d.lgs. n. 152/2006 fosse contemplata una nuova strada di accesso alla cava “Piastrina – Prunelli”.

La ricorrente chiede pertanto la revocazione della sentenza sotto il profilo rescindente come già dedotto e dimostrato nel precedente giudizio di appello e rimarcato in questa sede, in realtà, nel secondo, nuovo progetto presentato dalla società nel 2021 non è affatto prevista una nuova strada di accesso alla cava, bensì – proprio al fine di conformarsi alle prescrizioni stabilite dal PABE nonché ai rilievi del Parco e della Soprintendenza - un tracciato che ricalca la viabilità già esistente nella cava e dispone un intervento di mera manutenzione della strada laddove questa non era più carrabile.

L’erroneo presupposto di fatto emergerebbe in vari punti della motivazione della sentenza oggetto di ricorso per revocazione:

- per quanto concerne il primo motivo di appello, la pronuncia ha statuito la correttezza della sentenza emessa in primo grado dal TAR Toscana, poiché: ▪ “(...) *ha correttamente rilevato che il PABE stesso ha espressamente subordinato la possibilità di riattivazione della cava al mantenimento dell’originaria viabilità, senza possibilità di aprire nuove strade*” (p. 8, par. 1.5);

▪ “(...) *il PABE subordina la valutazione di compatibilità paesaggistica della riattivazione della cava Prunelli – Piastrina alla condizione per cui il futuro progetto di cava non comporti la necessità di realizzare nuova viabilità e/o di porre in essere interventi sostanziali sulla viabilità esistente*” (p. 9);

▪ *circa la rinaturalizzazione della cava Piastrina – Prunelli, “(...) il PABE ha vincolato la riattivabilità della cava alla impossibilità di realizzare una nuova viabilità di accesso alla stessa, demandando alla verifica in concreto dei progetti eventualmente presentati la valutazione in ordine al positivo avveramento di tale condizione*” (p. 9, par. 1.6), ma “(...) *la società appellante ha presentato un progetto che contempla chiaramente la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla cava (c.d. tracciato orientale), come si ricava per tabulas dalla documentazione in atti*” (p. 10, par. 1.7);

▪ *“(...) non vi è alcuna compatibilità della viabilità contenuta nel secondo progetto presentato con il PABE approvato con la delibera comunale n. 25/2020, dal momento che in esso la possibilità di realizzare una nuova viabilità per l’accesso alla cava Prunelli – Piastrina non viene in alcun modo contemplata”* (p. 12, par. 1.7);

– sul secondo motivo di appello, la medesima pronuncia ha respinto le censure di Turba Cava Romana affermando erroneamente che *“(...) entrambi i progetti contemplano, in contrasto con le previsioni del PABE, la realizzazione di una nuova viabilità e non il mero adeguamento di un pregresso tracciato”* (p. 14, par. 2.3);

sul terzo motivo di gravame, la sentenza oggetto della presente revocazione ha statuito erroneamente che *“(...) la creazione di una nuova strada sarebbe eccessivamente impattante sul piano paesaggistico e ambientale”* (p. 18, par. 3.5);

- sul quinto motivo di appello, la pronuncia in epigrafe ha affermato che *“(...) il fattore ostativo [al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di che trattasi] è costituito, come più volte rilevato, dalla previsione nel progetto presentato di una nuova viabilità, ritenuta particolarmente impattante sul piano paesaggistico e ambientale”* (p. 20, par. 5.1).

L’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza oggetto di revocazione risulterebbe macroscopico alla luce di quanto evidenziato nell’elaborato progettuale (cfr. doc. 11 – fascicolo di primo grado di Turba Cava Romana), che rappresenta la sovrapposizione tra la viabilità proposta nel progetto di Turba Cava Romana (cfr. doc. 8, Tav. 12 – fascicolo di primo grado di Turba Cava Romana) e quella prevista dalla Tavola PABE QPG.02 (cfr. doc. 9 – fascicolo di primo grado di Turba Cava Romana), sicché il tracciato della viabilità progettata risultava sostanzialmente coincidente con quello riportato nella tavola QPG.02 del PABE, salvo limitati scostamenti resi necessari per esigenze di adeguamento morfologico e per valorizzare gli elementi già esistenti.

Tutto ciò sarebbe stato espressamente chiarito e puntualmente argomentato e dimostrato dalla ricorrente nel corso del giudizio di appello (cfr. pp. 27 – 29 del ricorso in appello) e non avrebbe costituito un punto controverso dello stesso.

Nondimeno, la sentenza oggetto del presente ricorso per revocazione avrebbe erroneamente presupposto il fatto che il progetto presentato dalla ditta prevedesse la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla cava, viziando così il corretto iter logico-giuridico della decisione oggetto di ricorso per revocazione.

L'errore sarebbe stato decisivo per le sorti del giudizio e pertanto costituirebbe errore revocatorio.

3. Alle pagg. 11 e 12 del ricorso la ricorrente ha chiesto che siano esaminati i motivi respinti e quelli assorbiti dalla sentenza di primo grado, ivi compresa la domanda risarcitoria, senza riproporli in modo analitico.

4. Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio e ha depositato gli atti e i documenti versati nel giudizio di primo grado e memorai difensiva in data 20 aprile 2026.

5. Il Parco Regionale Alpi Apuane si è costituito in giudizio e ha depositato memoria in data 18 aprile 2026, con la quale ha argomentato in via pregiudiziale in relazione all'inammissibilità del ricorso per revocazione e comunque alla sua infondatezza nel merito.

6. La ricorrente ha depositato memoria di replica in data 30 aprile 2026 con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni.

7. Il Ministero della cultura ha depositato nota di passaggio in decisione sugli scritti.

8. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2026 il Collegio ha avvisato le parti circa il possibile profilo di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e le ha invitate a dedurre sul punto.

Dopo la discussione da parte degli avvocati, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Dev'essere preliminarmente esaminata l'ammissibilità del ricorso per revocazione.

9. In linea generale si osserva:

a) che il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare l'eventuale, successiva, fase rescissoria (Cons. Stato, sez. II, 24 settembre 2020, n. 5607).

b) che non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);

c) che non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);

d) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi

come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);

e) l'errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l'attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).

8. Alla luce dei principi suesposti, l'atto introduttivo del presente giudizio di revocazione è inammissibile in quanto privo dei motivi di censura relativi alla eventuale fase rescissoria.

Sul punto la giurisprudenza sia civile che amministrativa (cfr., Cass., Sez. Un., 12 novembre 1997, n. 11148; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.6.2026, n. 4809, 6.7.2026, n. 5393, 12.3.2026, n. 2039, 15.9.2015, n. 4294) ha chiarito che il giudizio per la revocazione prevede una fase rescindente ed una rescissoria che hanno incidenza su una precedente sentenza, e va deciso con un atto unitario, sicché la relativa domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva.

Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare l'eventuale, successiva, fase rescissoria.

Nel caso di specie, l'interessata ha allegato il motivo a sostegno della domanda con cui intende conseguire la revocazione della precedente sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, ma ha solo genericamente richiamato i motivi di appello prima rigettati e i motivi di appello rimasti assorbiti nella pronuncia impugnata nonché ha

richiamato genericamente la domanda risarcitoria.

Sotto tale profilo il ricorso evidenzia soltanto la domanda per la revocazione, ma non contiene alcuna domanda a proposito dell'eventuale fase successiva all'annullamento della sentenza; è ovvio peraltro che non sia sufficiente il mero, generico, richiamo ai motivi di appello contenuto nel gravame.

Con la conseguenza che il Collegio non potrebbe neppure rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui derivò la sentenza gravata, posto che sussiste autonomia tra le istanze in esame e quelle avanzate nel giudizio che si concluse con la decisione viziata per il dedotto errore di fatto.

Pertanto, il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, atteso che il giudice non potrebbe adottare una pronuncia capace di farle conseguire il cosiddetto bene della vita perseguito.

9. In ogni caso, alla luce delle coordinate sopra richiamate alle lettere c), d) ed e) il motivo - con il quale è dedotto che la sentenza revocanda sarebbe incorsa in errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. in relazione al primo motivo d'appello - non individua un errore revocatorio.

9.1. Peraltro, la sentenza ha esaminato partitamente tutti i sei motivi d'appello respingendoli; in relazione ai motivi d'appello diversi dal primo non sono stati dedotti vizi revocatori.

9.2. E' opportuno citare la motivazione, sul primo motivo d'appello, della sentenza in esame n. 7566/2025:

“1.7. Non trova rispondenza nelle risultanze probatorie in atti neanche l'assunto dell'appellante secondo cui la nuova soluzione proposta nel secondo progetto presentato, in relazione alla viabilità di accesso alla cava, sarebbe conforme al PABE approvato per il B.E. Monte Pallerina, posto che con essa sarebbero stati recepiti i rilievi che avevano condotto a respingere il primo progetto presentato.

In senso contrario, occorre rilevare che l'art. 6.7, delle NTA del PABE, consente la sola sistemazione della viabilità esistente “da ripristinare comunque con interventi

limitati”.

In particolare, sempre sulla base di quanto dispone il menzionato art. 6.7, l'utilizzo della viabilità esistente è consentito nel caso in cui eventuali interventi di adeguamento della stessa si attuino (solo) mediante “la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi”.

Di contro, la società appellante ha presentato un progetto che contempla chiaramente la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla cava (c.d. tracciato orientale), come si ricava per tabulas dalla documentazione in atti (cfr. Tracciato 3 in rosso-Tavola 12 e 13-Prima fase allegata al progetto 2021).

Tale soluzione progettuale si pone in contrasto con le suesposte previsioni del PABE “Monte Pallerina”.

Tale contrasto è stato stigmatizzato sin dal primo parere rilasciato dal Parco in seno alla conferenza di servizi del 4 maggio 2022, ove si afferma che “5. l'art. 6.7 delle NTA del PABE Monte Pallerina stabilisce che: Sulla viabilità esistente è consentita la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza, con l'utilizzo di materiali e tecniche per la pavimentazione del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali, coerenti con il carattere di naturalità e di ruralità del contesto; gli elementi di corredo e di protezione devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali rispetto ai caratteri paesaggistici dei luoghi; tali interventi non contemplano la realizzazione di una strada, come quella proposta, nuova e diversa dal tracciato indicato nel PABE, peraltro non esistente nella realtà 6. la nuova strada proposta interessa un ravaneto naturalizzato, identificato come non asportabile nel documento Carta per la pianificazione della gestione dei “ravaneti” nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane, di cui alle Linee guida in materia di

“ravaneti”, approvate con Determinazione del Direttore del Parco n. 65 del 08.07.2019; il termine non asportabile comporta il divieto di prelievo e di movimentazione, confermando in sostanza l’intangibilità di tale corpo detritico; 7. tutte le opere comprese e connesse alla riapertura della cava in esame, ed in particolare la strada di arroccamento, vanno a trasformare un’area abbondantemente naturalizzata, peraltro visibile a chi percorre la strada che da Vagli Sopra porta alla Valle di Arnetola, producendo impatti paesaggistici di rilievo”.

Analoghi rilievi sono stati formulati anche nella conferenza di servizi del 4 maggio 2025, nel corso della quale la Soprintendenza rilevava che “La cava non risulta dotata della viabilità che invece è stata indicata nella documentazione del PABE; si ricorda e si precisa che la presenza della viabilità era una discriminante per l’inserimento delle cave nel PABE. Per quanto sopra, il progettato piano di coltivazione della Cava Prunelli Piastrina risulta non conforme al PABE, e non conforme al PIT. Inoltre sia sotto l’aspetto paesaggistico ai sensi dell’art 146 D.lgs 2/04 che sotto l’aspetto di valutazione compatibilità ambientale, l’intervento in progetto stravolge con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento. Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero in maniera congrua con il sito di cava antropizzato e spontaneamente rinaturalizzato, recando un danno permanente al paesaggio, quindi l’intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento. Tali determinazioni negative sono apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico e, sono formulate in termini di dissenso della oggettiva valutazione del contesto paesaggistico esistente e, in applicazione alle norme vigenti; di conseguenza la Soprintendenza non può che esprimere un parere negativo alla attivazione della cava in oggetto”.

A conclusioni non dissimili giungeva nella medesima sede anche il Parco, secondo cui “1. lo stato attuale della cava, rappresentato nella Planimetria Stato Attuale TAV 12, settembre 2021 in scala di dettaglio 1/500, rappresenta un’area in cui è

assente la traccia della viabilità di cava indicata come esistente nelle planimetrie del PABE Monte Pallerina, in scala 1/2000; 2. in tale stato attuale risulta rappresentato solamente un piccolo sentiero pedonale con una larghezza che non supera 1,5 metri, peraltro con uno sviluppo del tutto diverso da quello della viabilità indicata nel PABE; 3. siamo pertanto in presenza di una consistente incongruenza del PABE vigente, laddove la strada indicata come Viabilità sterrata esistente Art. 6.7, non è in realtà esistente, potendo desumere ciò sia dall'analisi delle foto aeree presenti nel portale cartografico della Regione Toscana, sia dalla corretta rappresentazione dello stato attuale che viene fornita dallo stesso proponente; 4. la nuova strada proposta si discosta sostanzialmente sia dal tracciato del sentiero pedonale sia del tracciato della strada erroneamente indicata come esistente nel PABE”.

Da quanto riportato discende che, sulla base della documentazione probatoria in atti, contrariamente a quanto sostenuto nel presente motivo di appello, non vi è alcuna compatibilità della viabilità contenuta nel secondo progetto presentato con il PABE approvato con la delibera comunale n. 25/2020, dal momento che in esso la possibilità di realizzare una nuova viabilità per l'accesso alla cava Prunelli-Piastrina non viene in alcun modo contemplata.”

10. Dalla argomentata motivazione sopra richiamata risulta pertanto che la sentenza ha valutato il fatto che la viabilità proposta non corrisponde al precedente tracciato ma costituisce nuova viabilità e lo ha fatto con apprezzamento della documentazione depositata agli atti del giudizio.

Conseguentemente il vizio lamentato non assurge a vizio revocatorio, poiché si tratta di un punto controverso della causa espressamente esaminato - anche attraverso un'attività interpretativa della documentazione depositata - dal giudice d'appello.

11. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

12. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate

come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio al Parco regionale delle Alpi Apuane e al Ministero della cultura nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere

Martina Arrivi, Consigliere

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Vincenzo Neri

IL SEGRETARIO